

3 Coerenza della strategia e complementarità

3.1 Panoramica dell'architettura ambientale e climatica

3.1.1 Descrizione del contributo complessivo della condizionalità agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f)

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

Tale strumento, articolato nelle sue tre componenti - condizionalità rafforzata, ecoschema, misure agro-climatico-ambientali - trova piena configurazione nel presente Piano Strategico della PAC, secondo un approccio comune e nazionale per la condizionalità e gli ecoschemi e con componenti di declinazione regionale per i pagamenti ACA e, in generale, per gli interventi dello sviluppo rurale.

La condizionalità, in particolare, mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si "rafforza", anche attraverso l'introduzione di nuove norme (BCAA 2 e BCAA 7) e l'ingresso in condizionalità di parte del greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base che siano adeguati a perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC, che sono:

- d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (Obiettivo specifico 4);
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche (Obiettivo specifico 5);
- f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Obiettivo specifico 6).

Nel dettaglio, all'obiettivo specifico d), contribuiscono le norme (BCAA) che perseguono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico attraverso la conservazione e l'incremento del contenuto di carbonio nel suolo. Ciò è attuato attraverso:

1. l'ingresso in condizionalità della norma sul **Mantenimento dei prati permanenti** (BCAA 1), la cui percentuale di superficie, a livello nazionale, rispetto alla superficie agricola totale nell'anno di riferimento 2018, non deve diminuire al di sotto del 5%. La conversione dei prati permanenti può avvenire, pertanto, solo a seguito di una richiesta di autorizzazione alla conversione. Il mantenimento dei prati permanenti, infatti, è considerato estremamente importante da un punto di vista ambientale, in particolare per la capacità di immagazzinare e sequestrare il carbonio organico nel suolo dall'atmosfera, contribuendo in maniera significativa, in primis, alla mitigazione del cambiamento climatico ma anche alla protezione delle acque, della qualità del suolo e della biodiversità. Per assicurare la corretta attuazione della norma sarà applicato il sistema di mantenimento e controllo già in vigore dal 2005, che peraltro fissa una soglia di allerta cautelativa al 3,5%, che consente di procedere alla riconversione delle superfici agricole in prati permanenti, intercettando, secondo il sistema di controllo predisposto, prima di tutto gli agricoltori che hanno convertito senza la preventiva richiesta di autorizzazione;
2. l'introduzione della nuova norma sulla **Protezione delle zone umide e delle torbiere** (BCAA 2), che impone per queste superfici un totale divieto di conversione ad altri usi allo scopo di preservare la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. Il

divieto interessa tutte le superfici agricole ricadenti in “zone Ramsar” (zone umide e torbiere definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii) e, allo stato attuale, sarà applicata a partire dal 2025 in ordine alla necessità di integrare queste zone nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e consentire un tempo congruo per le Regioni e Province autonome che intendono individuare ulteriori zone umide e torbiere, al momento non incluse nelle zone Ramsar già designate, su cui estendere l’applicazione della norma;

3. il mantenimento della norma sul **Divieto di bruciare le stoppie** (BCAA 3), eccetto che in caso di problemi fitosanitari conclamati, che prosegue nella sua funzione di impedire la pratica del debbio, fortemente impattante in termini di CO₂ emessa in atmosfera, in favore dell’incorporazione delle stoppie e delle paglie di riso nel suolo, incrementandone il contenuto in sostanza organica. In linea con le indicazioni della Commissione, e ai fini del perseguimento dell’obiettivo sopra citato, la bruciatura delle stoppie è concessa unicamente in presenza di motivi di ordine fitosanitario.

All’obiettivo specifico e), invece, contribuiscono le norme che perseguono l’uso sostenibile e razionale delle risorse naturali, in particolare acqua e suolo, e la protezione delle stesse dall’inquinamento chimico e dai fattori che possano causarne il depauperamento. Ciò è attuato attraverso:

1. il mantenimento della norma sull’**Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua** (BCAA 4), che risponde alla necessità sempre più pressante di salvaguardare il buono stato qualitativo delle acque superficiali, anche in risposta alle richieste della Direttiva 2000/60/CE. In questo caso, la norma è stata adeguata alle indicazioni della Commissione mediante introduzione di un divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone, che si aggiunge al già previsto divieto di impiego di fertilizzanti e mediante l’adeguamento dell’ampiezza della fascia tampone ad almeno 3 metri. Fermo restando, come indicato nella descrizione della norma, che laddove i Piani d’azione nitrati regionali prevedano delle ampiezze differenti, questi vigono come provvedimenti di livello superiore. Si sottolinea, inoltre, che a livello nazionale, nell’ottica di massimizzare i benefici ambientali conseguibili dall’applicazione della norma, è mantenuto anche in questa programmazione un impegno aggiuntivo che prevede la costituzione e il mantenimento di una fascia inerbita, sulla quale vigono gli stessi divieti. Tale fascia, se non già presente in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, deve essere costituita dall’agricoltore con le caratteristiche minime stabilite e mantenuta senza lavorazioni del terreno;
2. il mantenimento della norma sulla **Gestione delle lavorazioni del terreno** (BCAA 5). La norma, già presente nell’impianto della condizionalità della programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. Tale norma, infatti, prefigge l’obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l’impoverimento del suolo a causa dell’erosione, utilizzando tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione del suolo. Per tale motivo, è mantenuto sui seminativi coltivati in pendenze superiori al 10%, un impegno di realizzazione di solchi acquai temporanei ed un divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. Mentre, per tutte le superfici agricole, sempre in presenza di pendenze superiori al 10%, è introdotto un divieto di effettuare operazioni di affinamento del terreno, a seguito dell’aratura, per 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio, che è considerato un tempo congruo, dal punto di vista agronomico, per assicurare un efficace contrasto all’erosione provocata dal ruscellamento;
3. il mantenimento della norma sulla **Copertura del suolo nei periodi più sensibili** (BCAA 6). La norma, già presente nell’impianto della condizionalità della programmazione 2014-2020, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. In particolare, l’obiettivo è passato dalla necessità di contrastare l’erosione del suolo all’obiettivo, più proprio, di mantenere inalterata la fertilità del suolo, evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. A tal fine, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno, per 60 giorni consecutivi, che può essere ottenuta mediante la creazione di una copertura vegetale, spontanea o seminata, o in alternativa tramite il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente. L’arco temporale scelto, che decorre nell’intervallo di maggiore piovosità (15 settembre e 15 maggio successivo), si ritiene essere un periodo congruo dal punto di vista

agronomico per assicurare un efficace contrasto dei fenomeni di lisciviazione ed erosione del suolo che possono comprometterne la capacità di mantenimento dei livelli di fertilità;

4. l'introduzione della nuova norma sulla **Rotazione delle colture** (BCAA 7), che interessa tutti i seminativi, con eccezione delle colture sommerse, e stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta l'anno. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione di alcuni cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro). Tale pratica limita l'impovertimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

Infine, al perseguimento dell'obiettivo f), contribuiscono le norme che rispondono alle esigenze di tutela e protezione della biodiversità e degli habitat, mediante:

1. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla **Destinazione di una quota minima dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi**, che si aggiunge agli altri impegni già contemplati dalla presente norma, che prevedono il Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il **Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli** (BCAA 8). Con riferimento alla quota minima, a livello nazionale, si applica una percentuale del 4% di seminativi aziendali da destinare a superfici ed elementi non produttivi, che può essere raggiunta mediante inclusione dei terreni lasciati a riposo, delle fasce tampone e inerbite ai sensi della BCAA 4 e mediante gli elementi caratteristici del paesaggio, elencati nel dettaglio della norma che sono posti, dalla stessa norma, sotto un vincolo di non eliminazione. In ultimo, come da programmazione 2014-2020, è fatto divieto di potare alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, a meno di deroghe per motivi di ordine fitosanitario riconosciuti dalle autorità competenti;
2. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla **Protezione dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale** (BCAA 9), che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 allo scopo di potenziare i benefici ambientali dei prati permanenti e la protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli.

In generale, quindi, l'attuale costruzione delle norme di condizionalità consentirà un significativo aumento del livello di ambizione ambientale grazie all'introduzione delle misure del greening, con effetti sinergici ed amplificati sugli obiettivi ambientali specifici.

La condizionalità, tuttavia, dispone anche di altri strumenti, ossia i criteri di gestione obbligatori (CGO) che, seppur rappresentanti di fatto l'attuazione di normativa cogente, possono contribuire direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi Criteri (CGO 1 e CGO 8), che sono delineati brevemente di seguito nel presente Piano. Gli altri criteri, già previsti nella programmazione che sta per terminare, sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni, i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

Nel dettaglio, all'obiettivo specifico e), contribuisce il criterio che recepisce le indicazioni della Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque per il **controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati** (CGO 1) e introduce, per la prima volta in condizionalità, l'obbligo a carico dei beneficiari di registrare i dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009. Tale obbligo, che prevede anche la comunicazione di una serie di informazioni (parcelle, per coltura praticata, e relativa superficie, coltura, data di distribuzione, tipo di fertilizzante e denominazione, il contenuto percentuale in fosforo, la quantità totale), rappresenta il primo passo verso un adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo che sia propedeutico a una riduzione delle fonti di inquinamento da fosfati e si somma al già presente obbligo di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

Il criterio si affianca al già presente criterio che, per **proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati** (CGO 2) provenienti da fonti agricole, mantiene l'assetto di obblighi già stabiliti dalla programmazione 2014-2022 e impone alle aziende con terreni ricadenti in ZVN (per il CGO 2) e in zona ordinaria (per l'RM Fert), una serie di obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti, divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al perseguimento degli obiettivi specifici e) ed f), concorre anche il criterio, di nuova introduzione, che in recepimento della Direttiva 2009/128/CE sull'**uso sostenibile dei pesticidi** (CGO 8), introduce obblighi connessi alle modalità e tempi di esecuzione dei controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari che devono essere effettuati presso i centri di prova autorizzati. Il criterio fa propri anche gli obblighi sulla regolazione e taratura delle macchine previsti dal PAN e include disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi sulla base della legislazione nazionale vigente.

Il criterio si affianca al già presente criterio, relativo all'**immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari** (CGO 7) e agli obblighi in esso previsti che riguardano il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino), la disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti e, infine, il corretto utilizzo degli stessi secondo le prescrizioni contenuti in etichetta.

All'obiettivo specifico f), inoltre, contribuiscono i due criteri, già presenti nella condizionalità della programmazione 2014-2022, che recepiscono le indicazioni concernenti la **conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche** (CGO 3 e CGO 4) e impongono il rispetto di criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), come definiti nella legislazione nazionale.

In ultimo, si citano i criteri connessi alla **protezione degli allevamenti** (CGO 9, CGO 10 e CGO 11) e il **requisito minimo sul benessere animale**, che stabiliscono condizioni specifiche di gestione degli allevamenti (relative al personale impiegato controllo degli animali, registrazione dei trattamenti terapeutici effettuati, libertà di movimento, fabbricati e locali di stabulazione, animali custoditi al di fuori dei fabbricati, impianti automatici o meccanici, mangimi, acqua e altre sostanze, mutilazioni e altre pratiche, procedimenti di allevamento) e requisiti minimi di formazione del personale addetto. tali criteri, che sono finalizzati a migliorare la salute degli animali e incrementare il livello di benessere degli allevamenti, possono generare un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo significativamente all'obiettivo della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

3.10 Condizionalità

3.10.1 Tema principale: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

3.10.1.1 BCAA 1: Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

3.10.1.1.1 Sintesi degli obblighi dell'azienda (ad es. sistema di autorizzazione preventiva e obbligo di riconversione)

La norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48.1 della proposta di regolamento delegato (UE) del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. Nella richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi, il beneficiario è tenuto ad indicare un'equivalente superficie su cui eventualmente impiantare il Prato Permanente, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

f. Nel caso in cui sia superata la soglia di allerta (- 3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (- 5%), potrà essere richiesto che le superfici censite nel registro ordinario siano ripristinate del tutto o in parte o siano convertite a Prato Permanente le superfici equivalenti di cui alla lettera e.;

g. L'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (- 3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (- 5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a

riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

3.10.1.1.2 Ambito territoriale (nazionale, regionale, a livello di azienda agricola, gruppo di aziende)

nazionale

3.10.1.1.3 Valore del rapporto di riferimento (compreso il metodo di calcolo)

Tasso **20.0**

Spiegazione

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

- “superfici a prato permanente”: le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) della proposta di regolamento delegato (UE) del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- “superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) della proposta di regolamento delegato (UE) del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 della proposta di regolamento delegato (UE) del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

3.10.1.1.4. Tipo di agricoltori interessati (tutti gli agricoltori che possiedono prati permanenti)

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago* spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

3.10.1.1.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

La norma persegue l'obiettivo della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli con il fine, in particolare, di preservarne il contenuto in carbonio. I prati permanenti, infatti, sono considerati estremamente importanti da un punto di vista ambientale, in particolare per la capacità di immagazzinare e sequestrare il carbonio organico nel suolo dall'atmosfera, contribuendo in maniera significativa, in primis, alla mitigazione del cambiamento climatico ma anche alla protezione delle acque, della qualità del suolo e della biodiversità. Il mantenimento del cotico erboso consente, inoltre, di contenere i fenomeni di erosione del suolo.

A livello nazionale, il sistema di mantenimento dei prati permanenti è in vigore dal 2005, con l'obiettivo di preservare il rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale entro i limiti stabiliti dalla Commissione europea. La norma continuerà ad essere applicata a livello nazionale, in modo da garantire una maggiore flessibilità del rapporto, che nel corso degli ultimi anni è rimasto sostanzialmente stabile. La gestione del rapporto a livello nazionale consente delle fluttuazioni. Inoltre, la gestione del rapporto a livello nazionale consente delle fluttuazioni più intense da alcune parti e meno in altre, in una logica di compensazione su scala nazionale. A titolo cautelativo, è comunque mantenuta anche la soglia di allerta del 3,5%, che consente di procedere alla ri-conversione delle superfici agricole in prati permanenti, intercettando in primis gli agricoltori che hanno convertito senza la preventiva richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione, infatti, è sempre obbligatoria ed è tracciata nel Registro dei prati permanenti, istituito al fine di favorire un controllo sul mantenimento del rapporto PP/SAT ed evitare, a monte, la necessità di imporre il ripristino dei prati. L'autorizzazione, come esempio di dialogo corretto e compiuto tra Amministrazione e beneficiari, ha anche lo scopo di informare i beneficiari che si sta chiedendo la conversione di una superficie di cui in un futuro può essere richiesto il ripristino dello stato ex ante.

La rottura del prato permanente, infatti, è consentita solo nel caso in cui non si rischi di intaccare la percentuale del rapporto e la storicizzazione dei prati permanenti nel Registro consente di individuare le superfici e le aziende che hanno proceduto alla conversione.

3.10.1.2 BCAA 2: Protezione di zone umide e torbiere

3.10.1.2.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

3.10.1.2.2 Anno di applicazione della norma BCAA

Selezionare l'anno: **2023**

Giustificazione

La norma sarà applicata a partire dal 2023.

3.10.1.2.3 Ambito di applicazione territoriale e zona designata

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar). Sono escluse le superfici agricole degli habitat di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere alte, torbiere e paludi basse) tutelati da specifiche misure di conservazione.

Ai fini del rispetto della presente norma, infatti, le Regioni e Province autonome possono:

- individuare e cartografare aree umide e torbiere, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, a partire dal 2024;
- individuare le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii.

3.10.1.2.4 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici agricole ricadenti in zone RAMSAR o in altre aree aggiuntive rispetto alle aree Ramsar, come, ad esempio, le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigano le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna, in analogia a quanto sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii..

3.10.1.2.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

In linea con l'obiettivo della norma, ossia la "protezione dei suoli ricchi di carbonio", è posto un divieto di conversione delle zone umide e delle torbiere ad altri usi agricoli e non agricoli, con lo scopo di preservarne la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. La protezione di tali aree, e dei livelli di carbonio organico in esse presenti, è quindi molto rilevante nel contesto della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le zone umide e le torbiere sono anche ecosistemi molto preziosi in relazione alla biodiversità in quanto, soprattutto in zone densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali impattanti, contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità, ad esempio svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna. Queste aree giocano anche un ruolo in relazione alla qualità dell'acqua e alla protezione della qualità del suolo.

Il divieto di trasformazione in altri usi delle superfici agricole ricadenti in dette aree, attuato mediante il divieto di conversione ad altri usi, consente di mantenere inalterato lo stock di carbonio immobilizzato nella sostanza organica derivata dal processo di umificazione in anaerobiosi o nelle torbe; si mantiene, inoltre, il livello di falda molto superficiale, grazie al quale si sono formati questi ecosistemi; l'acqua circolante non subisce impatti di rilievo, unitamente alle caratteristiche del suolo formatosi in questi particolari ambienti. Grazie all'azione conservativa e alla limitazione degli impatti antropici, questi habitat svolgono un ruolo essenziale ai fini della conservazione della biodiversità agraria e naturale.

3.10.1.3 BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

3.10.1.3.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

3.10.1.3.2 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, che, anche nel caso in cui siano specificate sulla base delle condizioni del suolo e delle caratteristiche climatiche, sono comunque legate ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

3.10.1.3.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a seminativo come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento per il sostegno ai Piani Strategici della Politica Agricola Comune (PAC).

3.10.1.3.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

L'obiettivo della norma è di contribuire al mantenimento della sostanza organica nel suolo. Tale norma, infatti, ponendo un divieto alla bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, favorisce l'incorporazione delle stesse nel suolo incrementandone il contenuto in sostanza organica e impedendo il rilascio diretto di CO₂ in atmosfera. Prevenire ulteriori perdite di materia organica del suolo ha molteplici effetti: aiuta a mitigare il cambiamento climatico, previene l'ulteriore inquinamento dell'aria e migliora le condizioni e la fertilità del suolo.

In linea con le indicazioni della Commissione, e ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra citati, la bruciatura delle stoppie è concessa unicamente in presenza di motivi di ordine fitosanitario, che dovranno essere certificati dalle Autorità competenti, anche in presenza di pertinenti norme regionali. Si sottolinea, a tal riguardo, che le motivazioni di carattere fitosanitario sussistono per fenomeni epidemici, certificati, ad esempio, dall'Osservatorio per le malattie delle piante. Tali motivazioni sono presenti nelle pertinenti norme regionali, che regolano modalità e procedure per la bruciatura, comprendendo anche aspetti agro-pedo-climatici legati alle specificità territoriali.

3.10.2 Tema principale: acqua

3.10.2.1 BCAA 4: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

3.10.2.1.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 3 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 3 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della "fascia di rispetto" e della "fascia inerbita" è stabilita in 3 metri ai sensi dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

L'ampiezza è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) *Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 3 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a tre metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei tre metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. In tal caso, l'ampiezza della fascia di rispetto è superiore a 3 metri, se tale indicazione è presente nell'etichetta di prodotto. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.*

Non eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla presente Norma gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all’art 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

3.10.2.1.2 Larghezza minima delle fasce tampone (in m)

3

3.10.2.1.3 Ambito di applicazione territoriale, compresa la definizione di corsi d'acqua

La presente norma si applica su tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell’articolo 4.3 regolamento (UE) 2021/2115, che sono adiacenti ai corsi d’acqua.

Le Regioni e Province autonome stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue:

- Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

Le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano e comunicano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno. L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

- Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 3 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.10.2.1.4 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 regolamento (UE) 2021/2115, che sono adiacenti ai corsi d'acqua.

3.10.2.1.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

L'obiettivo di questa norma è la protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento. La norma intende, infatti, contribuire alla tutela qualitativa dei corsi d'acqua presenti nei terreni agricoli, preservandoli dall'inquinamento e dal deflusso superficiale.

A tal scopo, la norma prevede l'introduzione di fasce tampone, la cui funzione riguarda in generale la riduzione del ruscellamento superficiale (run-off) e del deflusso sub-superficiale dei componenti azotati dei fitofarmaci, la ritenzione del fosforo totale a livello di sedimento, la conservazione del materiale solido a fini anti-erosivi nonché la riduzione della lisciviazione dei nitrati da fonti agricole; questi ultimi in particolare, data l'elevata solubilità, influiscono negativamente sulla qualità delle acque provocando rilevanti problemi di eutrofizzazione.

Le fasce tampone sono quindi considerate, di fatto, per la loro prossimità ai corpi idrici e a prescindere dalla effettiva localizzazione in aree sensibili, come zone di salvaguardia rispetto all'applicazione dei fertilizzanti e, da questa programmazione, anche dei prodotti fitosanitari.

In linea con le indicazioni della Commissione di cui all'Allegato III al regolamento (UE) 2021/2115, infatti la norma prevede per gli agricoltori l'obbligo di osservare il divieto di impiego di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari entro 3 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, entro cioè una così detta "fascia inerbita", di pari ampiezza, che dovrà essere mantenuta senza lavorazioni, eccetto quelle connesse alla manutenzione ordinaria. In tal senso le fasce vegetali opportunamente costituite e le popolazioni microbiche del suolo contribuiscono all'assorbimento radicale e alla denitrificazione al fine di evitare eccessi di ioni nitrato nelle acque di falda. La vegetazione è un fattore chiave per la definizione e per l'efficacia della fascia tampone, poiché interviene nella produzione di sostanza organica, nell'evapotraspirazione e nella ritenzione dei nutrienti.

Una fascia vegetale salvaguarda la qualità biologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alle condizioni degli ecosistemi acquatici: controllo di luce e temperatura, diversità degli habitat, conservazione delle caratteristiche microclimatiche specifiche, oltre alle funzioni di tutela qualitativa delle acque. Inoltre, le fasce tampone si integrano in una più ampia strategia di salvaguardia ambientale che comprende l'incremento della biodiversità, il ripristino del paesaggio e la riqualificazione degli ambiti fluviali.

3.10.3 Tema principale: suolo (protezione e qualità)

3.10.3.1 BCAA 5: Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze

3.10.3.1.1 Sintesi della pratica in azienda

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Le Regioni e Province autonome, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in base alle condizioni locali, specificano con propri provvedimenti quanto segue:

- in relazione all'impegno a):
- gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- eventuali impegni alternativi (fasce inerbite), nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, altimetriche, al fine di informare l'agricoltore sull'eventuale rischio di erosione e/o di orientare l'estrazione del controllo in loco (analisi di rischio);
- in relazione all'impegno b):
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno b).

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

3.10.3.1.2 Ambito di applicazione territoriale (comprese le zone a rischio di erosione e il gradiente delle pendenze)

La norma si applica su tutto il territorio nazionale per le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi, come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le superfici investite con prati permanenti, avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

3.10.3.1.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi, come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), o suscettibili di manifestarli, e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie.

3.10.3.1.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

La norma, già presente nell'impianto della condizionalità nella programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. Tale norma infatti prefigge l'obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione, utilizzando tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione del suolo.

Per tale scopo, la presente norma profila due tipi di impegni.

In primo luogo, come da programmazione 2014-2022, è mantenuto l'obbligo di realizzare i solchi acqual temporanei su terreni declivi.

In aggiunta, al fine di potenziarne gli effetti ambientali, è stato introdotto un divieto di affinamento del terreno (ad es. fresatura), a seguito dell'aratura, da rispettare per un periodo di 60 giorni consecutivi, dal 15 settembre al 15 febbraio, che è considerato un tempo congruo, dal punto di vista agronomico, per assicurare un efficace contrasto all'erosione provocata dal ruscellamento. Tale obbligo si applica su tutte le superfici del territorio nazionale che hanno un fattore di pendenza pari o superiore al 10%.

Il dato sulla pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale e indirizza il beneficiario verso la pratica agronomica da adottare per limitare l'erosione: l'introduzione del criterio della pendenza è, inoltre, propedeutico alla realizzazione di una Carta nazionale del rischio di erosione.

3.10.3.2 BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

3.10.3.2.1 Sintesi della pratica in azienda (compreso il periodo interessato)

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale

dei terreni agricoli. Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni locali:

- l'individuazione del periodo in cui deve essere garantita la copertura del suolo per 60 giorni consecutivi, all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 maggio successivo, in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.

Deroghe:

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura:

1. nei casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
3. nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002 o comunque nella programmazione regionale di settore;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
5. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
6. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

7. nel caso di colture sommerse, come il riso[1].

[1] Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

3.10.3.2.2 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

3.10.3.2.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a seminativo e colture permanenti.

3.10.3.2.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

La norma, già presente nell'impianto della condizionalità nella programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. In particolare, l'obiettivo è passato dalla necessità di contrastare l'erosione del suolo all'obiettivo, più proprio, di mantenere inalterata la fertilità del suolo (evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica).

A tal fine, in base alla presente norma, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno (sia di tipo vegetale, spontanea o seminata, che tramite il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente) per 60 giorni consecutivi. Tale arco temporale, che decorre nell'intervallo di maggiore piovosità (15 settembre e 15 maggio successivo), si ritiene essere un periodo congruo dal punto di vista agronomico per assicurare un efficace contrasto dei fenomeni di lisciviazione ed erosione del suolo che possano comprometterne la capacità di mantenimento dei livelli di fertilità.

Il campo di applicazione della norma è, quindi, limitato alle superfici dove effettivamente esiste un concreto rischio di perdita della sostanza organica.

3.10.3.3 BCAA 7: Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

3.10.3.3.1 Sintesi della pratica in azienda per la rotazione delle colture

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, la norma stabilisce di prevedere una rotazione che consista in

un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro), in quanto di medesimo genere botanico. Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo.

3.10.3.3.2 Sintesi della pratica in azienda per la diversificazione delle colture

Pratica non prevista.

3.10.3.3.3 Ambito di applicazione territoriale

La BCAA si applica a partire dal 2024 sulla base della deroga stabilita ai sensi dell'art. 1 regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317.

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, fatta eccezione per le:

- colture sommerse;
- colture condotte con metodo biologico, certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018 e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificati dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI);
- parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale;
- aziende con terreni ricadenti nelle zone montane, così come classificate ai sensi del regolamento comunitario n. 1305/2013, articolo 32.

Inoltre, ai sensi dell'allegato III, nota in calce 2, primo comma, lettera b), ad integrazione di quanto riportato al "3.10.3.3.4 Tipo di agricoltori interessati", sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, come detto appunto al 3.10.3.3.4, a cui si aggiunge l'espressione: "utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi".

3.10.3.3.4 Tipo di agricoltori interessati

☐ Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

☒ Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

3.10.3.3.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA (in particolare se lo Stato membro ha scelto la diversificazione delle colture)

In linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione, che è quello di preservare il potenziale del suolo, la norma stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura praticata su ciascuna parcella da un anno all'altro.

Tale pratica limita l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni. Il potenziale del suolo deriva da diversi fattori, principalmente la struttura fisica del suolo, la fertilità del suolo, la materia organica e la microflora del suolo, il contenuto chimico del suolo, comprese le sostanze inquinanti (fertilizzanti in eccesso o residui di pesticidi, ecc.) ma anche i parassiti e le malattie del suolo.

La rotazione è benefica per tutti questi fattori e può anche fornire una vasta gamma di benefici, come la riduzione dell'erosione del suolo, la riduzione dell'inquinamento dell'acqua (per esempio rompendo il ciclo biologico dei parassiti/malattie e riducendo la necessità di pesticidi), un maggiore sequestro del carbonio nel suolo e una maggiore biodiversità biologica. La rotazione delle colture è anche benefica per la produttività delle colture.

3.10.4 Tema principale: biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

3.10.4.1 BCAA 8: Percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

3.10.4.1.1 Sintesi della pratica in azienda

Norma della quota minima:

☒ Almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo.

Percentuale (%) dei seminativi destinati a superfici ed elementi non produttivi : **4.0%**

☐ Almeno il 3 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo quando l'agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 5 bis.

☐ Almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nonché a colture intercalari e colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.

Elenco degli elementi (Elenco indicativo degli elementi e delle superfici non produttivi ammissibili per il calcolo della quota minima)

☒ Buffer strips

Explanation

Per “fascia tampone ” o “fascia di rispetto” (ai sensi della BCAA 4) si intende una porzione di terreno, di larghezza pari ad almeno 3 metri, se non diversamente stabilito dal Piano d'azione sui Nitrati, adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione e di impiego di prodotti fitosanitari.

Fattore di ponderazione: 1,5.

☐ Tumuli funerari

☐ elementi culturali

☒ Fossati

Explanation

Per “fossati” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Fattore di ponderazione: 2.

☒ Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle

Explanation

Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Fattore di ponderazione: 1,5.

☒ Siepi individuali o gruppo di alberi/filari

Explanation

Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Fattore di ponderazione: 2.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Fattore di ponderazione: 2.

☒ Terreni lasciati a riposo

Explanation

Per “terreno lasciato a riposo ” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda.

Fattore di ponderazione: 1.

☒ Altri

Explanation

Per “alberi isolati ” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Fattore di ponderazione: 1,5.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale. Fattore di ponderazione: 1,5.

Per “fascia inerbita ” (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 3 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. Fattore di ponderazione: 1,5.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. Fattore di ponderazione: 2.

Per “boschetto nel campo” si intendono gruppi di alberi di superficie massima di 0,3 ettari. Fattore di ponderazione: 1,5.

☒ Piccoli stagni

Explanation

Per “stagni ” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale. Fattore di ponderazione: 1,5.

☐ Piccole zone umide

☒ Muretti

Explanation

Muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri. Fattore di ponderazione: 1.

☐ Corsi d'acqua

☒ Terrazze

Explanation

Terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Fattore di ponderazione: 1.

Elenco degli elementi (da mantenere)

- **Altri**
- **Buffer strips**
- **Fossati**
- **Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle**
- **Muretti**
- **Piccoli stagni**
- **Siepi individuali o gruppo di alberi/filari**
- **Terrazze**

Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (obbligatorio)

Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

E’ prevista la deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (cfr. BCAA 3).

Misure per combattere le specie vegetali invasive

Non previste

3.10.4.1.2 Ambito di applicazione territoriale (applicabile per la norma "percentuale minima")

La BCAA, limitatamente al primo requisito “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”, si applica a partire dal 2024 sulla base della deroga stabilita ai sensi dell’art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317.

L’impegno relativo alla "percentuale minima (4%) del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi" si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, ai sensi dell’allegato III, nota in calce 1, primo comma, lettera b), ad integrazione di quanto riportato al "3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati", sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, come detto appunto al 3.10.4.1.3, a cui si aggiunge l’espressione: "utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi".

3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati (applicabile per la norma "percentuale minima")

☐ Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

☒ Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

Esenzione di cui all'allegato III, nota in calce 1, secondo comma

3.10.4.1.4 Spiegazione del contributo all'obiettivo principale della pratica/norma

Con questa BCAA entra in condizionalità l'obbligo, di derivazione dal greening, di destinare una quota minima dei seminativi aziendali ad aree ed elementi non produttivi, che si affianca ai già presenti obblighi di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ed al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. Questa fusione è foriera di benefici ambientali sinergici e quindi rafforzati.

Nella declinazione nazionale il primo obbligo prevede, quindi, la destinazione di una percentuale minima del 4% della superficie a seminativo ad aree ed elementi non produttivi: si può conseguire, in tal modo, un arricchimento della biodiversità dei terreni agricoli, che è il principale obiettivo di questa BCAA, soprattutto in relazione agli impollinatori, all'entomofauna utile (controllo dei parassiti), all'avifauna agraria, beneficata peraltro anche dal divieto di potatura nella stagione della nidificazione dell'avifauna.

Tra gli elementi non produttivi figurano anche le fasce tampone e inerbite, i terreni lasciati a riposo e gli elementi caratteristici del paesaggio.

Questi elementi e queste superfici forniscono una serie di importanti benefici ambientali, soprattutto in relazione all'incremento della biodiversità, poiché rappresentano corridoi ecologici che collegano fra di loro le "infrastrutture verdi" presenti nelle aree agricole. Accanto a questi, sono indubbi anche i benefici per i suoli (prevenzione dell'erosione), la qualità dell'acqua e il cambiamento climatico.

3.10.4.2 BCAA 9: Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

3.10.4.2.1 Sintesi della pratica in azienda

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe:

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno delle Aree Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

3.10.4.2.2 Ambito di applicazione territoriale

Superficie totale indicativa dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 interessati dalle BCAA in ettari: **1622848.0**

3.10.4.2.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a prato permanente, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (c) del Regolamento per il sostegno ai Piani Strategici della Politica Agricola Comune (PAC), contemplate in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ricadenti nei siti Natura 2000.

Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione

3.10.4.2.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

Il divieto di conversione dei prati permanenti dichiarati sensibili sotto il profilo ambientale, che si concretizza in un divieto di lavorazione del terreno che possa interrompere la copertura erbosa ("rompe il cotico erboso") poiché opera il "rovesciamento" della parte superficiale del terreno e l'interramento del "cotico erboso".

Questa operazione riduce il sequestro di carbonio, riduce al tempo stesso lo stock di carbonio già immagazzinato, danneggia gli habitat di un sito ad alto valore ambientale, in particolare se il prato permanente costituisce questi habitat. Inoltre, può causare disturbo agli animali, alla microflora e microfauna tellurica e cambiare la composizione floristica del prato.

In linea di principio, il divieto di aratura deve essere strettamente mantenuto. L'uso di lavorazioni leggere sugli ESPG è possibile, a condizione che abbia l'unico scopo di preparare il suolo al ripristino del prato (vedi linee guida OTSC paragrafo 2.4.4.4 terzo trattino).

3.10.5 BCAA supplementari (se del caso)

Non sono previste BCAA supplementari.